

TAR Veneto, sez. I, ordinanza 7 dicembre 2016, n. 640

Presidente Nicolosi – Estensore De Bernardis

Fatto e diritto

Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da fumus boni juris, in quanto il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio;

Ritenuta, per quanto esposto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di cui all'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto di dover fissare la trattazione del merito all'udienza pubblica del 5 aprile 2017;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la novità delle questioni trattate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare.

Fissa la trattazione del merito della causa all'udienza pubblica del 5 aprile 2017.

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.